

Allegato B

CONVENZIONE

PER IL RECUPERO E PER IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO IN CONSEGUENZA DELLE VARIAZIONI DI LIVELLO NEI CANALI DI BONIFICA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 06 MARZO 2017, N. 2.

L'anno _____, il giorno ___ del mese di _____, presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, come sotto individuata

tra

il CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA (nel seguito anche "Consorzio"), con sede in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 28, Codice Fiscale 93076450381, rappresentato nel presente Atto da _____, nato a _____ (____) il _____, nella sua qualità di _____ del Consorzio in forza della Deliberazione n. ___ assunta dal Consiglio di Amministrazione consorziale in data _____.

e

l'ASSOCIAZIONE _____ (nel seguito anche "Associazione"), con sede in _____ (____), Via _____ n. _____, Codice Fiscale: _____, rappresentata nel presente Atto da _____, nato a _____ (____) il _____, nella sua qualità di _____ dell'Associazione stessa.

Premesso

- che i canali di bonifica sono habitat diffuso per la ittiofauna locale. Se da un lato è grazie alla massiccia derivazione irrigua che i canali vengono ripopolati di pesci, dall'altro lato sono gli abbassamenti di livello dei canali a causare gravi difficoltà alla fauna ittica;
- che la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) ha promulgato la L.R. n. 2 del 6 marzo 2017, recante modifiche alla L.R. n. 11 del 7 novembre 2012 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne);
- che l'art. 9 della L.R. n. 2 del 6 marzo 2017 ha disposto la sostituzione integrale dell'art.9 della L.R. n. 11 del 7 novembre 2012 prevedendo, al comma 6, che le variazioni di livello nei canali di bonifica devono svolgersi con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico ovvero a favorirne il recupero ed il successivo trasferimento, ponendo in capo ai Consorzi di Bonifica i relativi oneri;

- che per tali attività il Consorzio di Bonifica può avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 della L.R. n. 11 del 7 novembre 2012, in possesso delle seguenti caratteristiche:
 - a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
 - b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed essere iscritte nei relativi registri;
 - c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica e di promozione della pesca da almeno un anno;
- che il Consorzio non è in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguate, né possiede le necessarie conoscenze in materia ittica.

Ciò premesso e confermato, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

L'Associazione, avvalendosi dell'opera volontaria dei propri Associati, assume i seguenti obblighi di natura tecnica ed operativa consistenti in:

- a) controlli e sopralluoghi nell'ambito delle messe in asciutta dei canali di bonifica di competenza del Consorzio, finalizzati all'individuazione di fenomeni di pesce in sofferenza;
- b) attività di salvaguardia e recupero della fauna ittica in sofferenza nei canali di bonifica di competenza del Consorzio;
- c) gestione operativa concernente la cattura ed il trasporto del siluro (*silurus glanis*) in eventuali bacini formalmente autorizzati.

Gli interventi suddetti vengono organizzati e gestiti autonomamente dall'Associazione sulla base della programmazione disposta dal Consorzio ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 2/2017 e delle segnalazioni effettuate dagli uffici territoriali dello stesso Consorzio.

L'ambito territoriale entro cui dovrà operare l'Associazione è il seguente: (*descrizione*)

Della necessità di intervenire con operazioni di recupero viene data comunicazione preventiva al Consorzio, alla RER – Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara, al Comando della Polizia Provinciale di Ferrara.

Delle operazioni di recupero effettuate in situazioni di emergenza, senza possibilità di accordarsi preventivamente, l'Associazione informa il Consorzio nel più breve tempo possibile, anche via mail, contattando la Sezione Adempimenti Ambientali.

Tutte le attività di cui alle lettere precedenti dovranno obbligatoriamente essere eseguite nel rispetto della normativa vigente sul benessere animale, delle norme in materia di sicurezza in generale e in particolare di quelle sulla sicurezza dei lavoratori, fatte salve le competenze degli Enti preposti alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

In linea generale gli operatori dovranno tener conto, durante lo svolgimento della loro attività, dei seguenti rischi specifici dell'ambiente operativo:

- incidente stradale in caso di attività su strada pubblica;
- incidente con mezzi agricoli di privati in caso di attività in campagna;
- incidente con mezzi del Consorzio impegnati nell'attività di gestione e manutenzione delle reti idrauliche e relativi manufatti;
- ribaltamento nelle scarpate per errata manovra e/o per presenza di franamenti;
- elettrocuzione per presenza di linee elettriche aeree o ancorate a manufatti;
- annegamento;
- punture di insetti e morsi di rettili e roditori;
- rischio meccanico e rumore per macchine ad avviamento automatico (sgrigliatori).

È fatto divieto assoluto di operare all'interno di tombinamenti di qualsiasi dimensione e manufatti in genere.

L'informazione agli operatori dei suddetti rischi dovrà essere fornita direttamente dall'Associazione.

Qualora, a giudizio del responsabile del gruppo di recupero dell'Associazione, non vi fossero le necessarie condizioni di sicurezza per la salvaguardia dell'incolumità degli operatori, l'intervento non dovrà essere effettuato. Di tale evenienza ne dovrà essere data comunicazione al Consorzio.

L'Associazione dovrà svolgere i vari interventi operativi attenendosi alle disposizioni della Legge 06 giugno 1974, n. 298, Capo I, artt. nn. 31 e 39 (Trasporti in conto proprio) e dovrà redigere apposito rendiconto della fauna ittica trasportata nonché, ai sensi del D.P.R. n. 783/1977, art. 10, allegato 1 (Elencazione e dichiarazione circa le cose da trasportare), il Documento Di Trasporto (D.D.T.) di cose in conto proprio su carta intestata dell'Associazione. Il rendiconto suddetto dovrà riportare nel dettaglio la provenienza, la destinazione, la specie e i quantitativi di pesce trasportato e dovrà essere trasmesso al Consorzio ogni trimestre trascorso.

Il D.D.T. dovrà essere redatto in triplice copia: una copia dovrà essere tenuta sul mezzo di trasporto, una copia dovrà essere conservata presso gli Uffici dell'Associazione e una copia dovrà essere consegnata al Consorzio. Tutta la documentazione suddetta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione e dal conducente del veicolo.

ART. 3

L'Associazione, nell'adempiere agli impegni operativi assunti con la presente convenzione, deve attenersi alle specifiche tecniche e direttive impartite dagli Organi regionali competenti in materia e dovrà operare obbligatoriamente attraverso le proprie società o circoli di base, con personale associato volontario e sotto la propria responsabilità, assumendo ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose che possano verificarsi prima, durante o dopo lo svolgimento delle attività.

A tal fine è fatto obbligo all'Associazione di contrarre le necessarie assicurazioni a copertura degli eventuali rischi e di tenere sollevato il Consorzio da ogni molestia, anche giudiziaria, che dovesse derivare in conseguenza dell'attività sopra descritta.

ART. 4

Poiché l'Associazione è un'associazione senza scopo di lucro che svolge esclusivamente attività di volontariato, la presente convenzione non prevede un corrispettivo da parte del Consorzio per le operazioni svolte e pertanto non costituisce appalto pubblico a titolo oneroso.

Il Consorzio per l'assolvimento dei compiti affidati con la presente convenzione si impegna a corrispondere all'Associazione la somma di € 280,00 (duecentottanta/00) per ogni intervento con recupero, a titolo di partecipazione alle spese sostenute dai Soci dell'Associazione stessa.

Questa somma forfettizza i rimborsi relativi alle spese sostenute per l'uso dei mezzi propri, la copertura assicurativa, l'uso di mezzi dell'Associazione, il materiale di consumo, le attrezzature, i D.P.I e quant'altro risultasse necessario alla realizzazione di quanto previsto nella convenzione. L'Associazione assume l'impegno di svolgere le attività previste, di redigere le schede tecniche fornite dal Consorzio per ogni recupero effettuato, nonché una relazione tecnica consuntiva finale dell'attività svolta da trasmettere ufficialmente al Consorzio ovvero di comunicare ufficialmente al Consorzio l'eventuale assenza di servizi effettuati.

A fine anno solare si provvederà al conguaglio finale per le attività effettivamente svolte.

Tenuto conto della particolare natura dell'Associazione, il Consorzio corrisponderà anticipatamente la somma di € _____ (_____) entro il mese di febbraio, che verrà recuperata in corso d'anno in rapporto ai servizi effettuati.

ART. 5

Le somme concordate saranno erogate entro il trentesimo giorno dal ricevimento della fattura, corredata dal rendiconto finale sull'attività svolta, dalle schede tecniche compilate e dai vari D.D.T. utilizzati nelle fasi di trasporto del materiale ittico. In assenza della documentazione richiesta, non si provvederà alla liquidazione.

ART. 6

Alla presente Convenzione non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Associazione dovrà comunque comunicare al Consorzio gli estremi di un conto corrente bancario, assieme alle generalità e codici fiscali delle persone delegate ad operarvi, sul quale il Consorzio effettuerà i pagamenti, esclusivamente tramite bonifico bancario.

ART. 7

La presente Convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione fra le parti, scadrà il **31/12/2023** e cesserà automaticamente di avere effetti alla sua naturale scadenza.

ART. 8

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione senza necessità di motivazione, in qualunque momento di validità della stessa. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata a.r. o PEC, a firma di colui che ha sottoscritto la presente Convenzione o da colui che ne avrà i poteri al momento del recesso.

In ogni caso i singoli interventi iniziati in vigenza della Convenzione verranno portati a termine sino alla loro liquidazione ai sensi della presente Convenzione.

Qualora una od entrambe le parti ritengano opportuno rivedere alcune clausole della presente Convenzione in corso di validità della stessa, questa potrà essere modificata di comune accordo, previa determinazione concordata e bilaterale.

ART. 9

A fronte di eventuali controversie tra le parti si darà corso ad un tentativo di composizione in via bonaria amministrativa.

In caso di controversie giudiziali è competente il Tribunale di Ferrara.

* * * * *

Il referente della presente convenzione per conto del Consorzio è il Capo Settore Sicurezza e Ambiente.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, quali spese di bollo e diritti di segreteria e scritturazione sono a totale ed esclusivo carico del Consorzio.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. 131/1986.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in duplice originale dalle parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

per il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

(_____)

.....

per l'Associazione _____
il Presidente
(_____)

.....